



**Uniti nella fedeltà
e nella diversità**

Statuto dell'associazione

COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO (C.M.I.)
approvato dall'assemblea del 4 aprile 2007

Articolo 1

È costituita a Venezia l'associazione denominata "Coordinamento Monarchico Italiano", con sigla breve indicata anche C.M.I. La sede verrà individuata a cura dell'Assemblea dei Soci Fondatori e potrà essere trasferita altrove con voto unanime dei medesimi.

Articolo 2

Il Coordinamento Monarchico Italiano si ispira agli ideali del riformismo e al principio della libertà responsabile, nel rispetto dei valori del Risorgimento Italiano, della Monarchia costituzionale e unificatrice, della coesione nazionale ed europea e del pluralismo democratico.

Il Coordinamento Monarchico Italiano riconosce quale Capo di Casa Savoia il figlio e successore di Re Umberto II, S.A.R. il Principe di Napoli Vittorio Emanuele, e come diretto erede S.A.R. il Principe di Piemonte e di Venezia Emanuele Filiberto di Savoia; nonché i Suoi eredi maschi.

Si propone:

- di coordinare le persone ed i gruppi associati e le attività di ispirazioni monarchiche, risorgimentali e patriottiche;
- di essere il motore di un progresso sostenibile e sensibile ai mutamenti della società;
- di partecipare e di concorrere alla soluzione dei problemi reali di tutte le categorie professionali e sociali, con particolare attenzione verso quelle più deboli;
- di valorizzare e tutelare il nostro patrimonio artistico, storico e culturale, le nostre usanze e tradizioni, con particolare riferimento al periodo risorgimentale, e al processo di unificazione nazionale del Regno d'Italia.

Articolo 3

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo "2" il Coordinamento Monarchico Italiano promuove, organizza e gestisce, anche mediante il proprio Centro Studi, in Italia e all'estero, attività in diversi campi, così meglio specificati:

- **CULTURA:** pubblicazioni anche multimediali, mostre, convegni, conferenze e dibattiti; ricerche storiche, etniche, e antropologiche; qualsivoglia iniziativa finalizzata alla tutela dei beni artistici, monumentali e architettonici.
- **SOLIDARIETA':** interventi sociali a sollievo delle situazioni di disagio individuale o collettivo.
- **CIVISMO:** ogni forma democratica di partecipazione diretta o indiretta alle scelte istituzionali.
- **AMBIENTE:** ogni forma di salvaguardia della natura e di ricerca ambientale e la promozione di iniziative connesse alla attività di Protezione Civile e Difesa Civile intese come contributi alla sicurezza del cittadino e della comunità; nonché alla tutela dell'ambiente nell'armonia di uno sviluppo tecnologico sostenibile.
- **TURISMO SOCIALE e TEMPO LIBERO:** viaggi, sport e quant'altro ritenuto utile per il perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 4

Il Coordinamento Monarchico Italiano può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.

Articolo 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, di ammissione e dalle elargizioni, donazioni e contributi di enti pubblici e privati nonché dall'eventuale residuo delle varie attività.

Le quote associative sono quelle determinate annualmente per gli associati e devono essere versate entro il 30 maggio di ciascun anno.

Le quote di ammissione sono quelle determinate per il primo ingresso e devono essere versate entro 30 giorni dalla notifica dell'accettazione della domanda.

Articolo 6

Possono aderire al Coordinamento Monarchico Italiano Associazioni, Organizzazioni, Enti legittimamente costituiti e, singolarmente, anche i cittadini di maggiore età che manifestano palesemente la volontà di rispettare lo Statuto e gli obiettivi indicati negli articoli "2" e "3". La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da due Soci Presentatori già membri dell'Assemblea dei Soci Fondatori da almeno un anno.

La domanda è valutata dalla più prossima riunione dei Soci Fondatori i quali possono determinarne l'immediata ammissione con voto unanime dei presenti; in ogni caso la determinazione per divenire definitiva dovrà essere ratificata dall'Assemblea, la cui delibera - positiva o negativa - sarà inappellabile.

Le modalità di ammissione sono definite con apposito regolamento.

I nuovi associati si impegnano ad osservare gli indirizzi del CMI, a non aderire ad attività o entità partitiche, a non far parte di federazioni o raggruppamenti di carattere monarchico creati dopo il 15 settembre 2006 ed a non partecipare ad eventuali riunioni ed incontri senza l'esplicito consenso scritto del CMI, al quale va data immediata comunicazione. In caso di mancato rispetto di queste obbligazioni, il Consiglio Direttivo potrà deliberare una sanzione a carico dell'associazione inadempiente, che potrà arrivare fino all'esclusione immediata della medesima.

L'elenco degli Associati è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario Generale in un apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte degli stessi.

Articolo 7

Gli organi del Coordinamento Monarchico Italiano sono:

- l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- il Portavoce - Tesoriere;
- il Segretario Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- la Consulta degli Associati.

Gli organi elettivi restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci Fondatori è l'organo sovrano del Coordinamento Monarchico Italiano.

Si riunisce su convocazione del Segretario Generale o, in caso di suo impedimento, del Portavoce.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tutti i Soci Fondatori (in proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono ammesse le deleghe. Ogni socio può detenere un massimo di dieci deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Portavoce o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale, a meno di diversa decisione assunta all'unanimità dei presenti.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei Soci (presenti in proprio o per delega).

Ogni anno, entro il mese di febbraio va tenuta, un'Assemblea Ordinaria dedicata alla gestione dell'Associazione.

A questa Assemblea compete provvedere in particolare:

- alla nomina o alla revoca del Portavoce;
- alla nomina del Segretario Generale, se decaduto;
- all'approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- all'approvazione del bilancio preventivo, della quota associativa annuale, di quella d'adesione e delle linee programmatiche presentate dal Segretario Generale;
- all'approvazione dei regolamenti applicativi previsti dallo Statuto e loro modificazioni;
- all'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto
- all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo se decaduto.

Articolo 9

I Soci Fondatori si riuniscono almeno una volta al trimestre e tracciano gli indirizzi operativi del Coordinamento Monarchico Italiano sulla base delle linee-guida proposte dal Portavoce e già approvate dall'Assemblea.

Su proposta del Portavoce o del Segretario Generale o di uno o più Soci Fondatori, possono essere assegnati agli Associati incarichi finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi. L'approvazione di tale mandato richiede il voto unanime dei Soci Fondatori.

Articolo 10

Con voto unanime dei Soci Fondatori è possibile la cooptazione, tra gli Associati di coloro che siano ritenuti particolarmente meritevoli, ai quali sarà riconosciuto la qualità di Fondatore e il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci Fondatori e la possibilità di accedere alle cariche sociali.

Articolo 11

Il Portavoce ha la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio del Coordinamento Monarchico Italiano; compie ogni atto previsto dal presente Statuto o dalle vigenti disposizioni di legge finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali ed alla tutela degli interessi dell'Associazione.

Nella veste di Tesoriere è responsabile del patrimonio di cui all'art. 5. Cura la sua raccolta e ha il compito di promuovere iniziative volte a incrementarlo. Cura altresì la redazione del rendiconto annuale consuntivo, che verrà presentato per l'approvazione all'Assemblea annuale dei Fondatori.

Articolo 12

Il Segretario Generale coordina l'attività, le manifestazioni e la Consulta degli Associati.

Articolo 13

La Consulta degli Associati è formata da tutti coloro che aderiscono al Coordinamento Monarchico Italiano come previsto dall'art. 6 e dal regolamento in vigore.

Si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Segretario Generale mediante lettera scritta.

Nel corso della riunione il Segretario Generale illustra le attività svolte durante l'anno che va a concludersi e acquisisce i suggerimenti e i consigli espressi dagli aderenti per l'organizzazione delle iniziative da programmare e presentare nel corso della successiva Assemblea dei Soci Fondatori.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo, composto da 3 a 5 membri, è eletto per un mandato di cinque anni dall'Assemblea Ordinaria. I suoi membri vengono scelti fra i componenti della Consulta degli Associati. Il suoi compiti sono quelli della gestione ordinaria del CMI e delle attività di delibera nei casi di violazione del presente statuto da parte di uno o più associati, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art.6.

Articolo 15

Il Coordinamento Monarchico Italiano ha durata illimitata. Per il suo scioglimento è necessario il voto favorevole unanime dei Soci Fondatori espresso in Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento stabilisce anche la destinazione dei beni dell'Associazione e a tale scopo nomina un Liquidatore che, coadiuvato dal Tesoriere, provvederà all'estinzione del patrimonio.

Articolo 16

Il simbolo originario del Coordinamento Monarchico Italiano si richiama a quello dell'Europa ed al Tricolore del Regno d'Italia. E' composto da un cerchio a fondo azzurro nella circonferenza del quale sono disegnate, all'interno, le stelle della Bandiera Europea con al centro la Bandiera Sabauda stilizzata. Nel medesimo cerchio è iscritta la denominazione "Coordinamento Monarchico Italiano" in caratteri color bianco. Questo simbolo, scelto all'atto della sua fondazione, rimane di esclusiva proprietà del CMI ma è sostituito dal seguente: un cerchio a sfondo azzurro con le stelle della bandiera europea, al centro del quale è iscritto un Tricolore italiano a forma circolare, con la centro la Corona ferrea, simbolo della regalità italiana. Allo stemma può essere associato il motto del sodalizio: "Uniti nella fedeltà e nella diversità".

Articolo 17

Con la sottoscrizione dello Statuto gli associati si impegnano ad inserire il simbolo del Coordinamento Monarchico Italiano, accompagnato dalla scritta "Aderente al Coordinamento Monarchico Italiano", nelle loro pubblicazioni, nei siti internet, nella corrispondenza e nelle tessere sociali. Analogo impegno è assunto dai nuovi Associati all'atto della loro ammissione.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con apposito regolamento.

Articolo 18

Nel caso in cui insorgano controversie sulla interpretazione del presente Statuto, o sui deliberati di tutti gli organi statutari, gli associati, rinunciano ad adire all'autorità giudiziaria, preferendo rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale disciplinato dalle regole dell'arbitraggio irrituale.

Articolo 19

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge italiana.